

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 623}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPARINI, GIANLUCA PINI, GIOVANNI FAVA, MOLTENI,
FEDRIGA, MATTEO BRAGANTINI, GRIMOLDI**

Modifica all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
in materia di patto di stabilità interno degli enti locali

Presentata il 2 aprile 2013

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il « Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano », cosiddetto « Fondo Letta », dal nome dell'ex sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Gianni Letta, è destinato al finanziamento di specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale, individuati per macroarea, per un totale di 99 comuni del Nord. La finalità del fondo è riconducibile all'esigenza di realizzare progetti in grado di valorizzare il territorio e al contempo di migliorare le condizioni di vita di queste aree territoriali svantaggiate. I « comuni di

confine » sono realtà urbane periferiche ulteriormente impoverite da una convivenza ravvicinata con le ricche regioni e province a statuto speciale.

I fondi derivanti dalla legge 2 maggio 1990, n. 102 (cosiddetta « Legge Valtellina »), sono finalizzati alla realizzazione di interventi per la difesa del suolo, di riassetto idrogeologico e per la ricostruzione e lo sviluppo. Sia il « Fondo Letta », sia i fondi « Valtellina » sono legati al rispetto del « patto di stabilità interno ». I comuni beneficiari, a causa del vincolo del rispetto del patto di stabilità interno, rischiano di non poter spendere le somme loro destinate, cosicché le regole sui flussi finanziari impedirebbero di realizzare importanti opere pur avendo risorse disponibili.

Con questa proposta di legge si intende consentire ai comuni di attivare le opere finanziate con le risorse del « Fondo Letta » e con i fondi della legge n. 102 del 1990, per permettere la realizzazione di opere per la messa in sicurezza del territorio, attraverso l'esclusione delle rela-

tive voci dal calcolo del saldo finanziario necessario alla definizione degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno, alla stregua delle entrate e delle relative spese (in conto corrente o in conto capitale) provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 31, comma 7, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , le risorse e le spese per interventi di salvaguardia e di messa in sicurezza del territorio finanziati a valere sulle disponibilità della legge 2 maggio 1990, n. 102, nonché le risorse derivanti dal Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni ».

€ 1,00



17PDL0007120